

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

### Anno 10 - numero 2003 di martedì 09 settembre 2008

# Imparare dagli errori: scivolare e cadere dalle scale

Esempi tratti dall'archivio Ispesl Infor.mo.: incidenti dovuti a cadute da scale fisse o portatili. Presenza di olio su una scala fissa e mancato fissaggio di una scala portatile.

Pubblicità

Con l'idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica "Imparare dagli errori" prendendo spunto da <u>INFOR.MO.</u>, uno <u>strumento</u> per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del <u>sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi</u>.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Una buona parte degli infortuni sul lavoro sono dovuti a <u>traumi</u>, <u>contusioni e distorsioni dovuti a cadute da scale fisse</u> o dall'uso di scale portatili inadatte: ne riportiamo qualche esempio.

Nel primo caso ci occupiamo di attività in una ditta di fabbricazione di elettrodomestici.

Il lavoratore "mentre procedeva ad effettuare operazioni di manutenzione all'impianto di saldatura delle carcasse degli elettrodomestici in costruzione nello stabilimento, veniva trovato a terra con ferite alla testa". Pur soccorso con tempestività e trasportato in ospedale, moriva durante la notte.

"La ricostruzione della dinamica dell'infortunio ha evidenziato che il lavoratore si trovava sul terzo gradino della scala in ferro di servizio del reparto quando è caduto, presumibilmente a seguito dello **scivolamento su di una chiazza d'olio**, ed ha battuto la testa su uno spigolo della carcassa di una lavabiancheria che si trovava ai piedi della scala".

Dunque il fattore determinante per la caduta è la scala resa sdrucciolevole a causa della presenza di una chiazza di olio lubrificante.

Fattore che ha invece aumentato la gravità dell'infortunio è invece la presenza ai piedi della scala della carcassa dell'elettrodomestico.

Passiamo ora ad un esempio relativo all'uso inadeguato di scale portatili in attività di costruzione e posa in opera di carpenteria metallica pesante.

In questo caso "il lavoratore stava effettuando lavori per la costruzione di una copertura, avente struttura in ferro, ad un fabbricato per civile abitazione".

L'incidente si è verificato "mentre l'operaio era intento a scendere l'ultimo impalcato del ponteggio, tramite una scala di alluminio la quale è risultata non essere vincolata o trattenuta al piede da un altro lavoratore. La scala era di tipo portatile, a pioli, marcata CE".

Fattore determinante nella caduta in questo caso è il movimento della scala non fissata.

Dopo l'abrogazione del <u>Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164</u> ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"), il riferimento legislativo per l'uso delle scale a mano è contenuto nell'articolo 113 del

### Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il comma 5 del suddetto articolo prescrive che "quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona".

Ricordatevi che per usare le <u>scale portatili in sicurezza</u> è bene seguire alcune raccomandazioni. Ad esempio rispondendo a queste semplici domande:

- Avete scelto la scala più idonea?
- È necessaria una scala semplice o doppia?
- L'altezza della scala è adeguata al lavoro da svolgere?
- È in buono stato?
- È ben posizionata e fissata?

Infor.mo. ? caso 1946 Infor.mo. ? caso 1913

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

#### www.puntosicuro.it